

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N.063/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Sferrazza, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRINARI TIZIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/NARDÒ DEL 10.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO SIG. GIANCARLO RIOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 9.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giancarlo Riolfo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Antonino Tumbiolo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/S.NICOLocalcio TERAMO DEL**

**10.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti di Chieti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA €1.500,00;
- OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORANNO/GUBBIO 1910 DEL 17.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 20.01.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia), riduce ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda; conferma per il resto la decisione di primo grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 22 gennaio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio